



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 35/D

Roma, 28 DIC. 2007

Protocollo: 3631/VI

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici diretta collaborazione del
Direttore
LORO SEDI

Alle Aree Centrali
LORO SEDI

Al Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico
Via Veneto, 33
00187 ROMA

Al Comando Generale delle Guardia di
Finanza
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

All'UNICHIM
P.le Rodolfo Morandi, 2
20121 MILANO

Alla Commissione Tecnica di Unificazione
nell'Autoveicolo
C.so Galileo Ferraris, 61
10128 TORINO

OGGETTO: Determinazione direttoriale prot. n.2228/UD del 28 dicembre 2007 concernente le operazioni di denaturazione dei prodotti petroliferi.

Art. 8: metodi analitici per la verifica del processo di denaturazione.

Con determinazione direttoriale prot.n. 2228/UD del 28 dicembre 2007 viene data diretta esecuzione al disposto normativo contenuto nell'art.1, lett.h), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici".

Più precisamente, tale disposizione, inserendo l'art.24-bis nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle Dogane la potestà di stabilire, con determinazione, le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici.

Si illustra, in generale, il contenuto della determinazione in parola:

l'art. 1 delimita il campo di applicazione del processo di denaturazione e definisce le operazioni nonché i prodotti tipici dei processi di denaturazione;

l'art. 2 stabilisce che le sostanze impiegate come denaturanti devono essere riconosciute idonee dall'Agenzia delle Dogane;

l'art. 3 definisce le procedure che il soggetto abilitato deve seguire ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle operazioni di denaturazione;

l'art. 4 detta le disposizioni di carattere generale che devono essere osservate nelle operazioni di denaturazione;

l'art. 5 stabilisce, dal punto di vista tecnico, le attrezzature e/o strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza fiscale nelle operazioni di denaturazione;

l'art. 6 fissa gli obblighi a carico dei soggetti abilitati alla custodia dei denaturanti nonché le procedure da seguire al termine di ciascuna operazione di denaturazione;

l'art. 7 conferma la vigenza delle disposizioni in materia di circolazione contenute nei provvedimenti regolamentari emanati per ciascun prodotto;

l'art. 8 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sono stabilite le tolleranze riguardanti i metodi chimici di analisi e i dispositivi impiantistici per

la denaturazione tenuto conto dei metodi di prova e dei relativi dati di precisione normalizzati dall'UNICHIM (Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica). Prevede, inoltre, l'effettuazione di una sperimentazione, a livello nazionale, per l'aggiornamento delle tolleranze in relazione all'innovazione tecnologica dei sistemi di denaturazione;

l'art. 9 prevede la possibilità, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, di stabilire nuovi formulati di denaturanti o la variazione dei preesistenti;

l'art. 10 stabilisce i termini (180 giorni) entro i quali i titolari di impianti di denaturazione debbono provvedere all'adeguamento dei medesimi secondo le disposizioni contenute nella direttoriale citata ed abroga le disposizioni contrarie a quelle contenute nella medesima direttoriale;

l'art. 11 fissa l'entrata in vigore della determinazione direttoriale 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Con la presente circolare vengono fornite, in particolare, istruzioni e chiarimenti per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 8 della direttoriale più volte citata. Ciò si rende necessario in quanto, pur producendo efficacia le disposizioni della determinazione in parola a decorrere dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nonostante le procedure di adeguamento degli operatori debbano essere attuate nei 180 giorni successivi, per poter attuare tali misure organizzative occorre che la platea interessata ed anche gli uffici delle dogane conoscano subito quali sono criteri guida e le prescrizioni che l'Agenzia ha inteso dettare nella specifica materia.

Seguiranno, a breve, ulteriori direttive e chiarimenti relativi alle restanti disposizioni della determinazione che, come già evidenziato, entrerà in vigore a decorrere dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'art. 8 sopra indicato prevede due regimi di determinazione delle tolleranze:

- il **primo**, di carattere **temporaneo**, basato sui dati storici relativi alle tolleranze sin qui registrate e consentite (art. 8, comma 3);
- il **secondo, a regime**, basato su tolleranze effettive, rilevate sulla base dei dati di precisione dei metodi di prova normalizzati da UNICHIM e delle risultanze delle prove sperimentali, effettuate con marce controllate che tengano conto anche dell'evoluzione degli assetti degli impianti di denaturazione. Si rammenta che l'UNICHIM è un Ente federato all'Uni (Ente Nazionale di

Unificazione) che si occupa di unificazione e normazione. L'attività di normazione riguarda la stesura di Norme e Linee Guida, attraverso Commissioni e Gruppi di Lavoro, comprendenti esperti di Enti Pubblici e Privati e del mondo industriale.

Si indicano, di seguito, le modalità di applicazione delle suddette disposizioni, illustrando nella parte A), le regole che disciplinano il regime c.d. "temporaneo" e, nella parte B), le caratteristiche della sperimentazione che verrà immediatamente attivata.

PARTE A): Art. 8, comma 3, determinazione prot. n. 2228/UD del 28 dicembre 2007

Si rammenta, nuovamente, che, in attesa che il programma di sperimentazione sia completato e che, quindi, siano disponibili i dati tecnici per la definizione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia, la fase transitoria sarà gestita sulla base delle seguenti indicazioni che tengono conto dei rispettivi dati storici, fissando i margini di tolleranza e le procedure di accertamento per ciascuna tipologia di prodotto.

1. Applicabilità

Le procedure di accertamento, qui di seguito riportate, ed i relativi margini di tolleranza si applicano a tutte le operazioni di denaturazione tipica, sia dei prodotti destinati alla carburazione ed alla combustione sia di quelli inclusi nel D. Leg.vo 322 del 17 Maggio 1995, che regolamenta l'impiego dei prodotti petroliferi per usi diversi dalla carburazione e dalla combustione.

Per quanto concerne le operazioni di denaturazione atipica degli stessi prodotti inclusi nel D. Leg.vo n. 322/95, si applicano le stesse procedure di accertamento delle denaturazioni tipiche; tuttavia i rispettivi margini di tolleranza saranno fissati di volta in volta, sulla base della formulazione adottata per ogni specifico prodotto che, per la natura stessa dell'operazione, non può essere definita a priori.

Le modalità di controllo dei prodotti denaturati indicate nella presente circolare, devono essere applicate in tutti gli impianti che eseguono denaturazioni in conformità agli adempimenti prescritti nella citata determinazione direttoriale, nonché quando vengono eseguiti accertamenti all'esterno degli impianti (ad esempio, nelle autocisterne durante il trasporto dei prodotti).

Negli altri casi (impianti che eseguono denaturazioni non rispondenti alla predetta determinazione) si continueranno ad adottare le modalità di controllo attualmente in essere (**vigilanza continuativa**), che richiedono la presenza nel deposito di funzionari del locale Ufficio dell' Agenzia delle Dogane che assistono alle operazioni di denaturazione.

Per i prodotti costituiti da gas di petrolio liquefatto (GPL) vengono riportate specifiche indicazioni, sia per quanto riguarda i margini di tolleranza sia per le procedure di accertamento.

2. Margini di Tolleranza

I controlli eseguiti sui prodotti petroliferi, oggetto di denaturazione tipica, saranno giudicati conformi alle formulazioni prescritte nei relativi provvedimenti dispositivi (Decreti ministeriali, Decisioni della Commissione europea e Determinazioni direttoriali) se i controlli analitici forniranno un risultato compreso nei margini di tolleranza, considerando sia l'errore analitico connesso al metodo di analisi sia quello dovuto al sistema di introduzione del denaturante nel prodotto base.

Tali margini sono stati individuati tenendo conto delle esperienze pregresse, in analogia a quanto già previsto dalla Circolare n. 5/D del 17 gennaio 2001, "Gasolio usato come combustibile per riscaldamento. Applicazione art. 5, comma 4, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 200, n. 354". Inoltre, essi vengono applicati in modo pressoché uniforme per tutti i prodotti, perché la maggior parte dei metodi di prova utilizzati sono basati su analoghe tecniche spettrofotometriche. Eventuali differenziazioni potranno essere introdotte quando risulteranno disponibili i dati di precisione relativi agli specifici metodi per ciascun denaturante e alle tolleranze impiantistiche.

L'operazione di denaturazione effettuata sarà ritenuta conforme alle disposizioni se il risultato delle analisi di controllo risulterà compreso tra il $\pm 10\%$ rispetto al quantitativo previsto per legge (ad es., nel gasolio agricolo è prevista una quantità di colorante verde alizarina pari a 5 g per 100 kg di prodotto da denaturare. In base alla predetta tolleranza saranno ritenuti conformi valori compresi nell'intervallo 4,5 – 5,5 g/100kg di gasolio denaturato).

Nei casi in cui il denaturante è costituito da un pacchetto di più componenti, il suddetto margine di tolleranza ($\pm 10\%$) si applica a ciascun componente. Se i risultati delle analisi sui componenti non sono coerenti fra di

loro (tutti compresi nel margine di accettabilità o viceversa tutti al di fuori), è necessario analizzare il denaturante stesso per verificare che sia rispettata la proporzionalità fra i singoli componenti, nei rapporti prescritti nel dispositivo legislativo di riferimento.

Nell'ipotesi che tale proporzionalità risulti corretta, applicando lo stesso margine di tolleranza del +/- 10 %(m/m), il prodotto petrolifero sarà giudicato conforme ai requisiti richiesti. In caso contrario verrà giudicato non conforme. **Nel caso di non conformità nel rapporto di prova verranno specificati i componenti (coloranti e marcanti) individuati fuori norma.**

3. Procedure di Accertamento

3.1. Controlli all'interno dei depositi che eseguono denaturazioni

3.1.1. Se le operazioni di denaturazione avvengono alla presenza del funzionario dell'Ufficio delle dogane, questi - in conformità alle attuali modalità di controllo - dovrà prelevare i seguenti campioni (ciascuno da suddividere in 5 esemplari):

- un campione di prodotto denaturato;
- un campione del prodotto denaturante;
- un campione del prodotto base non denaturato.

Tre esemplari dei suddetti campioni saranno inviati al competente Laboratorio chimico specializzato in prodotti petroliferi.

3.1.2. Se la funzione di controllo dell'Ufficio delle dogane verrà esercitata quando il prodotto petrolifero è stato già denaturato, dovranno essere prelevati dal verificatore i seguenti campioni (ciascuno da suddividere in 5 esemplari) :

- un campione di prodotto denaturato;
- un campione del prodotto denaturante;
- un campione del prodotto base qualora ancora disponibile. Nel caso in cui quest'ultimo prodotto non sia disponibile, l'Ufficio delle dogane acquisirà i seguenti dati: colore ASTM (per i gasoli) e densità (per ogni altro prodotto).

3.2 Controlli all'esterno dei depositi

Questi controlli consentono, ovviamente, di prelevare soltanto un campione di prodotto già denaturato. Quindi, se i risultati delle analisi di controllo risulteranno compresi nei margini di tolleranza indicati al punto 2, il prodotto sarà giudicato conforme. Nei casi in cui il denaturante è costituito da un pacchetto di più componenti che non forniscono risultati coerenti, nell'impossibilità di risalire all'effettivo pacchetto denaturante utilizzato, il prodotto sarà giudicato conforme se:

- un componente su due evidenzia un risultato compreso nei margini di tolleranza (pacchetti binari);
- due componenti su tre evidenziano risultati compresi nei margini di tolleranza (pacchetti ternari).

Ovviamente, anche questi ultimi criteri di valutazione dei risultati saranno **suscettibili di revisione**, allorché i programmi sperimentali sopra menzionati saranno completati.

4. Disposizioni Particolari per il GPL

Queste disposizioni vengono emanate per tenere conto delle peculiarità di tale tipologia di prodotto petrolifero. Infatti, è necessario considerare che il GPL è un prodotto petrolifero caratterizzato da una tensione di vapore molto elevata, per cui è gassoso a condizioni di temperatura e pressione ambiente e viene mantenuto allo stato liquido per pressurizzazione. Viene stoccato e trasportato e/o generalmente manipolato allo stato liquido ad una pressione da 2,5 a 10 bar.

Inoltre, il GPL è caratterizzato da un punto di infiammabilità notevolmente inferiore allo 0 °C e può essere esplosivo in un ampio intervallo di rapporti aria/combustibile. Pertanto, ogni accertamento relativo a questo prodotto deve essere effettuato in condizioni di massima sicurezza. Perciò, eventuali campionamenti di GPL debbono essere eseguiti solo da personale qualificato che ha ricevuto una adeguata formazione professionale, così come le relative analisi devono essere eseguite in laboratori specializzati in prodotti petroliferi e attrezzati per effettuare in sicurezza analisi su gas molto infiammabili ed esplosivi.

Infine, è da sottolineare che, in base alle attuali cognizioni, non è stato ancora definito un metodo di prova per l'analisi quantitativa del denaturante prescritto per il GPL usi combustione caratterizzato da accettabili dati di precisione.

Conseguentemente, in relazione al fatto che non sono applicabili sia i margini di tolleranza del +/- 10 % (m/m) sia le procedure di accertamento prima descritte, al prodotto GPL si applicano le seguenti disposizioni particolari.

4.1. Controlli all' interno dei depositi che eseguono denaturazioni

Le modalità di controllo dovranno essere diverse a seconda che si tratti di depositi che **operano o non in condizioni di "sicurezza fiscale"**.

Sono da considerarsi depositi che operano in condizioni di **"sicurezza fiscale"** quelli che **eseguono denaturazioni del GPL in conformità alle disposizioni della determinazione direttoriale**, in particolare quelli che utilizzano collaudati dispositivi automatizzati di dosaggio del denaturante al braccio di carico delle autobotti e sono attrezzati con sistemi di riscontro informatizzato di tutte le operazioni eseguite, inclusa la registrazione di eventuali malfunzionamenti in ogni sezione dell'impianto.

4.1.1. Modalità di controllo nei depositi che operano in condizioni di sicurezza fiscale

La correttezza della denaturazione sarà verificata sulla base dei dati forniti dai sistemi di gestione delle operazioni di denaturazione, tenendo conto anche dei dati raccolti nel cosiddetto "registro degli errori" che provvede ad annotare automaticamente ogni malfunzionamento degli impianti di denaturazione.

Pertanto, ogni giorno, al termine delle operazioni, dovrà essere inviata a cura dell'operatore, via fax, all'Ufficio delle Dogane competente, la dichiarazione di cui all'art.6, comma 4, della determinazione prot del , che darà conto della singola operazione di denaturazione effettuata ovvero dei cicli di denaturazione giornalieri riferiti, ad esempio, al caricamento delle autobotti. Si precisa che tale adempimento va curato non solo per le denaturazioni del GPL effettuate presso depositi che garantiscono la sicurezza fiscale ma anche per tutte le altre denaturazioni che riguardano prodotti petroliferi agevolati.

Se alle operazioni di denaturazione presenza un funzionario dell'Ufficio delle dogane, l'avvenuta denaturazione del prodotto potrà essere verificata anche a mezzo prova qualitativa.

Và da sé che, in caso di controllo presso il deposito, tutti i dati relativi al processo di denaturazione giornalmente eseguito saranno rilevati dal sistema informatizzato tenuto dal depositario ed immediatamente stampati e resi disponibili per la verifica.

4.1.2. Modalità di controllo nei depositi che non operano in condizioni di sicurezza fiscale

In questo caso è **indispensabile** la presenza del funzionario del competente Ufficio delle dogane che verifichi la correttezza di tutte le operazioni eseguite per denaturare il GPL. Gli eventuali accertamenti della presenza del denaturante nel prodotto saranno eseguiti facendo ricorso alla prova qualitativa.

4.2. Controlli all' esterno dei depositi

Tenuto conto della complessità e della pericolosità delle operazioni di campionamento del GPL, queste non dovranno essere eseguite fuori dei depositi ed in particolar modo su strada. Quindi, i controlli dovranno essere effettuati soltanto a mezzo prova qualitativa della presenza di denaturante, nonché a mezzo esame della documentazione di accompagnamento che consente la rintracciabilità del carico e delle operazioni di denaturazione.

Nei casi in cui si dovesse rendere indispensabile per motivi di sicurezza fiscale effettuare il campionamento del GPL in questione, sarà necessario autorizzare il ritorno della partita da campionare nel deposito di provenienza – ovvero in altro deposito munito dei necessari requisiti e dispositivi di sicurezza – ove, con il contributo di personale qualificato e utilizzando gli appropriati strumenti, procedere alle necessarie operazioni.

5. Metodi di Campionamento

Tutti i campioni dovranno essere prelevati in conformità ai seguenti metodi:

- **UNI 20015** : Campionamento manuale dei prodotti petroliferi;
- **UNI 20057**: Campionamento automatico in linea di prodotti petroliferi e lubrificanti.

6. Metodi Prova

I metodi di prova per la determinazione del contenuto delle varie sostanze denaturanti nei singoli prodotti petroliferi, così come quelli per determinare la corretta proporzionalità fra i diversi componenti nei pacchetti con più di un denaturante, dovranno essere, in ogni caso, quelli pubblicati da UNICHIM.

I metodi pubblicati da UNICHIM possono essere suddivisi in due categorie, quelli “normalizzati”(redatti nella loro versione finale e contenenti anche i dati di precisione) e quelli in via di normalizzazione, i quali generalmente non riportano i dati di precisione. Questi ultimi metodi sono riconoscibili in quanto sono contraddistinti dal numero di codice preceduto dalle lettere “pr” che indicano appunto che si tratta di un metodo per il quale è in corso il processo di normalizzazione.

La situazione del programma di normalizzazione dei metodi di prova UNICHIM è riportata nei seguenti allegati. Tali metodi, già utilizzati dai Laboratori chimici degli Uffici delle dogane, sono portati a conoscenza degli operatori affinché gli stessi ne tengano conto nell’eventuale verifica della conformità dei propri processi di denaturazione.

Allegato 1: Elenco dei metodi di prova già normalizzati. Essi sono pubblicati nella loro versione definitiva e possono essere richiesti a UNICHIM e acquistati se disponibili in commercio.

Allegato 2: Elenco dei metodi di prova “pr” per la determinazione dei denaturanti nei prodotti petroliferi. Questi metodi non sono ancora disponibili nella loro versione finale; le relative bozze vengono riportate, singolarmente, nel successivo Allegato 4.

Allegato 3: Elenco dei metodi di prova “pr” per l’analisi delle sostanze denaturanti nei pacchetti di additivi disponibili in commercio. Anche questi metodi non sono ancora disponibili nella loro versione finale; le relative bozze vengono riportate, singolarmente, nel successivo Allegato 5.

Allegato 4: Testo di ciascun metodo di prova “pr” per la determinazione dei denaturanti nei prodotti petroliferi.

Allegato 5: Testo di ciascun metodo di prova “pr” per l’analisi delle sostanze denaturanti nei pacchetti di additivi disponibili in commercio.

I testi di tutti i suddetti metodi “pr”, al vaglio del Gruppo di Lavoro Denaturanti UNICHIM, sono conformi al formato UNICHIM e riguardano i metodi di prova correntemente utilizzati dai Laboratori chimici di questa Agenzia.

PARTE B): Art. 8, comma 2, determinazione prot. n.2228/UD del 28 dicembre 2007

Come già precisato in premessa, il comma 2 dell’articolo 8 della determinazione direttoriale in commento dispone che i controlli devono essere effettuati tenendo conto, per ciascun prodotto, delle tolleranze stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sulla base dei dati di precisione dei metodi di prova normalizzati da UNICHIM e delle prove sperimentali condotte presso gli impianti che effettuano denaturazioni.

Nel presente punto, si forniscono le necessarie indicazioni per l’esecuzione delle suddette prove sperimentali che saranno coordinate dall’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori chimici - Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche.

Le modalità di conduzione delle prove si articoleranno nelle seguenti quattro fasi:

Fase 1 : Censimento degli impianti.

Fase 2 : Selezione degli impianti da utilizzare per le prove.

Fase 3 : Esecuzione di marce controllate.

Fase 4 . Prelievo ed analisi di campioni.

Si illustrano, di seguito, le caratteristiche salienti di ciascuna fase.

Fase 1. Censimento Impianti

A far data dall’emanazione della presente circolare, ciascuno Ufficio delle dogane, nell’ambito del territorio di competenza, effettuerà, **entro un mese**, il censimento degli impianti che eseguono operazioni di denaturazione nel settore degli oli minerali.

In tale fase, dovranno essere acquisiti sia la descrizione che lo schema operativo di ciascun impianto di denaturazione, predisposti dall'operatore e verificati dal predetto Ufficio delle dogane.

Ciascuna Direzione Regionale provvederà, quindi, a raccogliere la documentazione relativa agli impianti ubicati sul territorio di propria competenza e trasmetterà una relazione sintetica, all'Area Centrale Verifiche e Controlli – Ufficio metodologie e tecnologie chimiche - che evidenzierà, per ciascun impianto, quanto segue:

- tipologie di prodotto petrolifero denaturato;
- modalità di denaturazione utilizzate per ciascun prodotto (es. in linea, in serbatoio, al braccio di carico);
- giudizio attribuito in relazione alla osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 5 della determinazione direttoriale ed eventuali misure correttive indicate all'operatore per conformare il proprio processo agli standard di sicurezza fiscale. Tale giudizio verrà contestualmente comunicato al titolare dell'impianto.

Fase 2. Selezione Impianti

In base ai dati del censimento, l'Area Centrale Verifiche e Controlli – Ufficio metodologie e tecnologie chimiche - stabilirà il numero totale degli impianti su cui effettuare le prove sperimentali, avendo cura che tutte le tipologie impiantistiche e tutti i prodotti denaturati siano adeguatamente rappresentati. Anche per quanto riguarda la ripartizione territoriale degli impianti, si avrà cura di interessare tutte le Direzioni regionali nel cui territorio operino depositi muniti dei requisiti di sicurezza.

In tale contesto, per quanto precisato nella Parte A) della presente circolare, gli impianti che effettuano denaturazione del GPL saranno oggetto di trattazione differenziata, essendo vincolata la sperimentazione alla individuazione di un metodo analitico affidabile.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle indicazioni fornite dall'Area Verifiche e Controlli, ciascuna Direzione Regionale individuerà, fra gli impianti ritenuti idonei, i depositi dove dovranno essere svolte le prove sperimentali e ne trasmetterà l'elenco alla predetta Area Centrale che, per motivi di

omogenea ed uniforme conduzione della attività di sperimentazione, comunicherà alle stesse il calendario con le date in cui dovranno essere eseguite le marce controllate.

Fase 3. Marcia Controllata

Presso ciascun impianto selezionato dovranno essere eseguite due operazioni di denaturazione (due marce controllate per ciascuna tipologia di denaturazione) nelle condizioni operative tipiche del deposito ed alla presenza di funzionari dell'Ufficio delle dogane competente ed, eventualmente, di un funzionario designato dall'Area Centrale Verifiche e Controlli.

Queste operazioni di denaturazione definite "marcia controllata" dovranno consentire di stabilire la accuratezza delle denaturazioni, vale a dire lo scarto fra il quantitativo di denaturante effettivamente presente in ciascun prodotto denaturato ed il dosaggio di denaturante teoricamente necessario. In questo modo, i risultati ottenuti consentiranno di fissare l'effettiva tolleranza da applicare per ciascuna operazione di denaturazione, in sostituzione di quella stabilita sulla base dei dati storici.

Tenuto conto della finalità delle marce controllate, sarà necessario che tutte le fasi delle operazioni vengano effettuate con la massima accuratezza, in particolare per quanto riguarda:

- la misura del quantitativo di prodotto petrolifero da denaturare;
- la misura del quantitativo di sostanza denaturante impiegata;
- l'eventuale miscelazione (per prodotti denaturati in serbatoio);
- il prelievo campioni e la ripartizione di ciascuno di essi nel numero di esemplari richiesti;
- la conservazione e la spedizione dei campioni.

Fase 4. Prelievo ed analisi dei campioni

Durante la conduzione della marcia controllata dovranno essere prelevati a cura del titolare dell'impianto i seguenti campioni per ciascuna operazione di denaturazione:

- campioni di prodotto denaturato;
- campioni del prodotto base non denaturato;

- campioni della sostanza/e denaturante/i utilizzata/e.

Ciascun campione prelevato dovrà essere suddiviso, a sua volta, in 7 parti e quindi confezionato in 7 esemplari. I primi 5 esemplari saranno inviati ai Laboratori chimici che effettueranno le analisi, mentre i rimanenti 2 saranno tenuti a disposizione per eventuali ulteriori analisi. Quindi, per ogni marcia controllata, ciascun Laboratorio che parteciperà al circuito di correlazione dovrà ricevere i 3 campioni sopraccitati.

Le analisi dei campioni verranno effettuate presso 5 Laboratori chimici individuati fra quelli dell'Agenzia specializzati nel settore degli oli minerali nonché presso i Laboratori esterni che di norma partecipano ai circuiti di correlazione dei prodotti petroliferi.

Questa Area invierà tempestivamente a ciascuna Direzione regionale coinvolta nelle prove una comunicazione con tutte le indicazioni per la trasmissione dei campioni ai Laboratori prescelti. La spedizione dovrà essere effettuata entro tre giorni dal prelievo dei campioni.

Con un'ulteriore comunicazione saranno fornite, a ciascun Laboratorio coinvolto nel programma, indicazioni riguardanti l'esecuzione delle determinazioni analitiche che dovranno essere completate entro un mese dall'effettuazione di ciascuna marcia controllata.

Tutti i dati, acquisiti nell'ambito del programma di prove sperimentali, saranno elaborati presso l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di questa Area con il supporto del gruppo di Lavoro UNICHIM sui Denaturanti.

Gli esiti della sperimentazione permetteranno di individuare, per i singoli prodotti e per le singole tecniche di lavorazione, la tolleranza specifica attribuita al metodo analitico ed all'errore impiantistico.

Attesa la peculiarità della sperimentazione oggetto della presente circolare è importante richiamare l'attenzione di codeste Direzioni regionali affinché le dipendenti strutture operative eseguano con la massima attenzione tutte le fasi relative alle "marce controllate".

Codeste Direzioni sono invitate a diramare ai dipendenti uffici le presenti istruzioni e, data la peculiarità e la novità delle procedure di denaturazione stabilite dalla determinazione direttoriale prot.n. 2228/UD del 28 dicembre 2007, a monitorare puntualmente le attività poste in essere dagli stessi, portando tempestivamente a conoscenza di questa Area le eventuali problematiche applicative.

Nel richiamare quanto precisato in ordine alla entrata in vigore della predetta determinazione, è appena il caso di precisare che, fino a tale data, restano ovviamente ferme le vigenti disposizioni in materia di denaturazione dei prodotti petroliferi.

La presente circolare è stata esaminata dal Comitato strategico e di indirizzo permanente dell'Agencia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 dicembre 2007.

Il Direttore dell'Area Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca

